

CODICE DEONTOLOGICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI BIOTECNOLOGI

Introduzione

Parallelamente alle conquiste che F.I.Bio. raggiungeva per sanare le sperequazioni professionali, cresceva l'esigenza di una rivisitazione consapevole di questo nostro codice deontologico; infatti negli ultimi cinque anni per i biotecnologi si sono aperte molte strade sul profilo lavorativo, che non obbligano più il laureato a proseguire forzatamente il lavoro nelle università. Ad oggi il biotecnologo, anche grazie a F.I.Bio. può sfruttare la sua laurea in percorsi alternativi in cui il background culturale non è solo un valore aggiunto ma una componente fondamentale.

Pertanto tale codice, si propone di mettere al centro il biotecnologo e i settori dove può operare, piuttosto che le biotecnologie in blocco, cercando di dare indicazioni sul corretto modo di porsi sul luogo di lavoro a tutti i biotecnologi in base profilo lavorativo ricoperto.

Consapevoli del fatto che le Biotecnologie sono scienze in evoluzione continua, dove ad oggi le strade sono ancora da percorrere in alcuni casi e solo immaginabili in altri, il presente codice è frutto di un lavoro di revisione, di consultazione sia di esperti sia di normative italiane ed internazionali durato circa un anno, senza tralasciare un aspetto fondamentale: il confronto continuo con i biotecnologi sulla percezione di norme etiche e bioetiche nei loro ambienti di lavoro.

Infine, questo codice non potrà né vorrà sostituire le norme legislative vigenti nei paesi in cui si opera, (pur ricorrendo alle antinomie) né le indicazioni etiche e bioetiche. Indicazioni a cui si raccomanda di far sempre riferimento, poiché l'etica e la bioetica evolvono parallelamente alle scoperte scientifiche.

Ma si spera, con questa revisione, di portare un po' di chiarezza e far capire come il biotecnologo debba comportarsi sempre da biotecnologo, sia come ricercatore sia in qualsiasi altra professione scelta.

TITOLO I: OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizione

Il Codice Deontologico del Biotecnologo contiene i principi e le regole che il Biotecnologo iscritto alla Federazione Italiana dei Biotecnologi (di seguito Federazione), deve osservare nell'esercizio della professione in qualsiasi ambito lavorativo operi.

Articolo 2

Osservanza del Codice

Il Biotecnologo nell'esercizio della professione è tenuto ad osservare le norme e i principi del presente codice, ed è tenuto alla conoscenza di quanto vi è contenuto.

Articolo 3

Sanzioni disciplinari

L'osservanza di quanto indicato nel presente Codice Deontologico, ed ogni azione od omissione in contrasto con un corretto esercizio della professione, sono punibili con le seguenti sanzioni disciplinari, che devono essere adeguate alla gravità degli atti:

- ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato
- censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica
- sospensione, con conseguente esclusione dalle attività associative per un periodo massimo di 12 mesi
- espulsione dalla Federazione

TITOLO II: LE PROFESSIONALITÀ

CAPO I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 4

Finalità delle Biotecnologie

Il Biotecnologo deve sempre tenere presente, nell'espletamento delle proprie funzioni, che il fine ultimo delle Biotecnologie è il benessere della società e il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita.

Il Biotecnologo deve altresì tenere presente, come sancito dai più importanti documenti nazionali ed internazionali, che il benessere della società non può prevalere sull'interesse e il bene del singolo essere umano.

Articolo 5

Qualità

Deve sempre essere garantita la qualità della prestazione professionale, indipendentemente sia dal contesto lavorativo in cui opera sia dall'attività professionale svolta. Questo presuppone sempre la consapevolezza delle proprie azioni e la chiarezza degli scopi da perseguire nell'esercizio della professione.

Articolo 6

Obiezione di Coscienza

Come sancito dalle leggi, al professionista spetta il diritto di obiezione di coscienza nell'esercizio della professione, secondo i modi e i limiti stabiliti dalle leggi: la Federazione si fa garante sia di questo diritto sia della possibilità dei Soci di esercitarlo.

Articolo 7

Segreto Professionale

Il Biotecnologo è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui può venire a conoscenza nell'esercizio delle professioni, con particolare riguardo ai dati ritenuti sensibili dalle leggi sulla privacy, dalla frode informatica e dall'abuso di informazioni privilegiate ed in generale all'osservanza delle normative del paese in cui svolge la sua attività lavorativa.

Salvo diversa autorizzazione, è tenuto al riserbo sulle prestazioni effettuate, nel rispetto dei principi di riservatezza.

È considerata di particolare gravità la rivelazione di dati o informazioni sensibili senza preventivo consenso, a fini di lucro o con conseguente danno a terzi, perseguibile ai sensi di legge del paese in cui svolge la sua attività lavorativa.

CAPO II: MANSIONI PROFESSIONALI DEL BIOTECNOLOGO

Articolo 8

Principi generali

In qualunque tipo di rapporto professionale, il Biotecnologo non può né pretendere né accettare qualsiasi compenso o utilità opagamento fuori busta, che risulti estraneo alla prestazione professionale.

Articolo 9

Biotecnologo come Agrotecnico Laureato

Il Biotecnologo laureato triennale ha la possibilità di iscriversi all'albo degli agrotecnici e agrotecnici

laureati ricoprendo il titolo di agrotecnico laureato; tale figura professionale è specializzata, fra l'altro, nella direzione e nell'assistenza tecnica di aziende e cooperative agrarie, con particolare competenza nell'amministrazione e organizzazione delle colture, finalizzate ad un incremento della produzione; pertanto il professionista biotecnologo, se anche abilitato agrotecnico laureato, è ritenuto a rispettare anche il codice deontologico degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, consultabile sul sito www.agrotecnici.it

Articolo 10

Biotecnologo nelle aziende private

Il Biotecnologo che ricopre i ruoli di KAM (Key Account Manager), RAM (Regional Account Manager), Junior Account, Sales Manager, ISF (Informatore Scientifico del Farmaco), Product Specialist, CRA (Clinical Research Associated), CRO e similari, è tenuto a rispettare le linee etiche e comportamentali definite dall'azienda da cui dipende, oltre che ad osservare le normative del paese in cui lavora in ambito di corruzione, conflitto d'interessi, pagamenti fuori busta, frode informatica, abuso di informazioni privilegiate e trattamento di dati sensibili.

Articolo 11

Biotecnologo come giornalista pubblicitista

Il Biotecnologo che ricopre il ruolo di giornalista pubblicitista presso testate registrate siano esse web, video o cartacee, è tenuto: al rispetto della proprietà intellettuale, ad osservare la libertà di espressione e di parola (usandole con saggezza e misura), senza ledere la dignità di terzi né usare la propria posizione per manipolare notizie ed eventi; pertanto il professionista biotecnologo, se anche abilitato giornalista pubblicitista, è ritenuto a rispettare anche il codice deontologico dei giornalisti pubblicitisti e professionisti e relative parti speciali, consultabile in Italia ai link

<http://www.odg.it/content/disciplina-normativa>
http://www.odg.it/leggi_norme/Deontologia?title=

ed

Articolo 12

Biotecnologo come docente

Il Biotecnologo che ricopre il ruolo di docente, è tenuto al rispetto dei colleghi e dei propri alunni e a tenere in mente come fine ultimo il trasmettere al meglio la passione per lo studio e la conoscenza. Pertanto il professionista biotecnologo, se anche abilitato alla docenza, è ritenuto a rispettare anche il codice deontologico dei docenti del paese in cui opera e avere sempre ben in mente i principi sovraelencati.

Articolo 13

Biotecnologo come biologo nutrizionista

Il Biotecnologo abilitato alla professione di nutrizionista, previo superamento dell'esame di stato e dell'iscrizione all'Albo dei Biologi è tenuto ad osservare in ogni sua parte il codice deontologico dei Biologi, con particolare attenzione al rapporto con i clienti ed al rapporto con i colleghi. Tale codice deontologico può essere consultato al link

http://www.nutrizionista.it/Leggi/Codice_deontologico.pdf

CAPO III: IL BIOTECNOLOGO CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI RICERCA NEL MONDO DEL LAVORO

Articolo 14

Libertà di Ricerca

La ricerca scientifica deve essere libera da costrizioni economiche e politiche. La scelta delle linee di

ricerca, oltre che essere scientificamente fondata, non deve prescindere mai da considerazioni di carattere etico e di ricaduta sociale.

Articolo 15

Approccio alla Ricerca applicata

Il Biotecnologo deve sempre osservare un approccio critico al proprio lavoro, valutando con anticipo e con gli strumenti opportuni rischi e benefici derivanti dalle ricerche applicate, ricordando che la ricerca applicata non è comunque fine a sé stessa.

TITOLO III: ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NELLA RICERCA

CAPO I: PROFESSIONALITÀ

Articolo 16

Biosicurezza

Il Biotecnologo deve osservare: le buone pratiche di laboratorio e di produzione; tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi in vigore nei paesi in cui opera, mettendo in atto procedure e pratiche e in grado di garantire la biosicurezza e la sperimentazione in ambienti dedicati ove prescritto. Come indicato dalle leggi in materia nei paesi in cui opera, è altresì tenuto ad effettuare una valutazione preventiva del rischio derivante dal proprio lavoro e a prendere le necessarie precauzioni, sia per quanto concerne il lavoro in ambienti confinati sia per il rilascio deliberato nell'ambiente di organismi modificati geneticamente. Sempre in tale ambito, il biotecnologo deve tenere a mente sempre che armi genetiche e biologiche sono inaccettabili.

Articolo 17

OGM e Tecnologie Emergenti

Nelle attività riguardanti il rilascio di organismi complessi geneticamente modificati nell'ambiente, il biotecnologo deve valutare preventivamente il rapporto rischio/beneficio ed il monitoraggio costante degli stessi nell'ambiente, non dimenticando che vanno osservate strettamente le normative dei paesi in cui si opera in tema di OGM e sperimentazione (specie per ciò che concerne le green biotech) e l'impatto ambientale futuro, tenendo sempre come obiettivo primario il benessere e la salute del genere umano

CAPO II: SPERIMENTAZIONE

Articolo 18

Sperimentazione

La sperimentazione è la base del metodo scientifico e strumento del progresso della scienza e nei limiti prescritti di natura etica e normativa; può avvalersi di cavie da laboratorio wild type o geneticamente modificate. Altri strumenti di lavoro sono i bioreattori (specie in ambito industriale) e i principi attivi (specie nell'ambito Farmaceutico).

Articolo 19

Sperimentazione sull'animale

L'uso di animali per le sperimentazioni non deriva da nessun diritto acquisito: la sperimentazione sull'animale pertanto deve essere improntata esclusivamente a finalità scientifiche non conseguibili con altri mezzi e ad una fondata aspettativa di progresso delle conoscenze in particolare se con sensibili effetti sulla salute umana.

La sperimentazione deve comunque essere condotta con mezzi idonei e con le tecniche più appropriate ed innovative, al fine di evitare ogni sofferenza inutile.

CAPO III: BIOTECNOLOGIE MEDICHE

Articolo 19 Bis

Sperimentazioni su trapianti e xenotrapianti d'organo

Gli Xenotrapianti sono tutte le procedure che comportino trapianto o infusione in un ricevente di cellule vive, organi e tessuti di origine animale (tipo A) e quelle relative a fluidi, cellule o tessuti umani che abbiano avuto contatti ex vivo con organi, cellule o tessuti animali (tipo B). [definizione dello Steering Committee on Bioethics dello European Health Committee e del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, Gruppo di Lavoro sugli Xenotrapianti].

Pertanto gli operatori in tale settore devono attenersi strettamente alle leggi dei paesi vigenti; si ricorda che in Europa, a seguito della Moratoria Europea del 2003, sono stati de facto sospesi da allora tutti i trattamenti che prevedono l'uso di materiale biologico di origine animale (organi, tessuti e cellule) nell'uomo, in quanto non è stata accertata la sicurezza per i pazienti, per gli operatori e per l'intera popolazione, soprattutto in relazione alle patologie infettive trasmissibili.

In tema di trapianti, donazione e disposizioni inerenti a conservazione di staminali e cellule cordonali, il biotecnologo è tenuto a conoscere e rispettare le normative dei paesi in cui opera.

Articolo 20

Interventi sul genoma umano

Ogni intervento sul genoma umano è consentito solo per finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche o correzione di predisposizioni a patologie, salvo interventi richiesti dalla persona interessata limitati alle cellule somatiche e previo consenso informato.

Resta ferma la garanzia e la salvaguardia anche per gli interventi di cui al presente articolo del diritto alla obiezione di coscienza, come sancito dall'art.6 del presente codice.

Articolo 21

Interventi tramite prodotti terapeutici e medicina traslazionale

Il biotecnologo che sviluppa prodotti biotecnologici a scopo terapeutico e per medicina traslazionale, è tenuto a conoscere e rispettare le linee guida consolidate rilasciate dalle autorità competenti, dagli organismi scientifici internazionali riconosciuti nel proprio settore di attività

Articolo 22

Test genetici

Ogni test genetico può essere attuato solo se espressamente richiesto dal soggetto interessato e previo consenso informato.

I risultati dei test genetici costituiscono dati della massima riservatezza da trattare con il massimo e severo rispetto delle leggi sulla protezione dei dati personali, anche al fine di evitare qualsiasi possibile discriminazione.

La diagnosi prenatale può essere effettuata esclusivamente per finalità di prevenzione o di ricerca.

Costituiscono grave violazione del codice deontologico e dell'etica professionale interventi sull'embrione finalizzati alla selezione di caratteristiche genetiche e fenotipiche non correlate allo sviluppo di patologie o alla predisposizione ad esse.

CAPO IV: RAPPORTO CON I COLLEGHI E CON L'ASSOCIAZIONE

Articolo 23

Federazione Italiana dei Biotecnologi (F.I.Bio.)

Il Biotecnologo iscritto alla Federazione è tenuto a partecipare alla vita associativa, con particolare riguardo alle iniziative connesse con la Deontologia e l'Aggiornamento Professionale.

Ai fini della corretta tenuta del Registro Associati, il Biotecnologo è tenuto a comunicare con la massima tempestività ogni variazione delle informazioni fornite alla Federazione all'atto dell'iscrizione.

Il rapporto con la Federazione deve essere improntato al massimo spirito collaborativo: il Biotecnologo che ricopra incarichi associativi deve assolvere i propri compiti con diligenza e correttezza, imparzialità, nell'interesse comune e non abusare mai della propria carica.

Articolo 24

Rapporti con i colleghi

Il rapporto con i colleghi deve essere improntato al rispetto reciproco, al libero ed aperto confronto e collaborazione, al dovuto riconoscimento del lavoro dei propri collaboratori. Pertanto, la Federazione e tutti i suoi iscritti ripudiano ogni discriminazione in base a sesso, sessualità, razza, salute, nazionalità, opinioni politiche o sindacali, credo religioso, età, condizioni economiche dei propri interlocutori interni ed esterni.

Articolo 25

Rapporto con altri professionisti

Il rapporto con altri professionisti deve essere improntato al rispetto reciproco, delle competenze professionali di ciascuno e alla massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni della struttura di appartenenza.

TITOLO IV: RAPPORTO CON IL PUBBLICO NELLA RICERCA

Articolo 26

Comunicazione delle ricerche

La comunicazione delle ricerche deve essere sempre oggettiva, veritiera, frutto di una attività di ricerca trasparente.

La manipolazione delle informazioni oggetto di comunicazione scientifica è una grave violazione della deontologia professionale, così come le azioni di plagio dei risultati, le produzioni altrui delle proprie pubblicazioni senza un'opportuna ed inequivocabile citazione.

Nella diffusione di notizie su innovazioni o ricerche sono da evitare comportamenti che possano suscitare aspettative o paure infondate.

Articolo 27

Comunicazione pubblica

Il Biotecnologo ha il compito di partecipare alle attività di comunicazione pubblica della Scienza, di mantenere un rapporto aperto con il pubblico, partecipare con correttezza e metodo scientifico a discussioni e analisi su finalità, rischi e vantaggi delle biotecnologie, e di favorire l'accesso del maggior numero di persone possibile ai presupposti culturali e scientifici delle innovazioni scientifiche.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Codice Deontologico

La Federazione deve pubblicare il presente codice deontologico al fine di assicurarne la massima diffusione e conoscenza e controllarne il rispetto nelle forme previste dagli Organi Associativi.

Articolo 29

Infrazioni del Codice

È fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza di segnalare al Collegio dei Probiviri della Federazione ogni violazione del presente Codice Deontologico. È fatto obbligo agli Organi Associativi di procedere ai necessari accertamenti ed assumere le decisioni che ne possano conseguire.

Articolo 30

Interpretazione del Codice

Le richieste sulla corretta interpretazione del codice sono inviate al Presidente della Federazione, che chiede un parere vincolante al Collegio dei Probiviri. Il Collegio si esprime entro 30gg dalla richiesta formulando un documentato parere.

Il Collegio dei Probiviri esprime autonomamente pareri sull'interpretazione degli articoli nell'esercizio ordinario delle proprie funzioni di organo di garanzia e in caso di violazione del Codice stesso: in tal caso tiene regolamento informato il Presidente della Federazione.

Fatte salve le procedure di cui all'articolo 23 e 24, i pareri interpretativi non hanno carattere generale ma devono sempre riferirsi a casi specifici: possono pertanto essere chiesti più volte qualora riferiti a casi diversi.

Articolo 31

Revisione del Codice

L'applicabilità del Codice Deontologico viene monitorata periodicamente dal Collegio dei Probiviri, almeno ogni DIECI anni, sulla base delle più recenti innovazioni scientifiche accreditate e dei mutamenti avvenuti sia nella Professione del Biotecnologo sia nella spendibilità del titolo di studio.

Il Collegio dei Probiviri può proporre una revisione del Codice Deontologico accompagnandola con una precisa relazione sullo stato di applicazione del Codice e i mutamenti del settore.

Gli emendamenti sono approvati dal Collegio e presentati al Consiglio Direttivo Nazionale che ne approva motivazioni e contenuti.

Il Consiglio Direttivo può chiedere al Collegio dei Probiviri di riesaminare la proposta di revisione, suggerendo delle modifiche: se il collegio si esprime all'unanimità, il testo viene presentato in Assemblea.

Il presente Codice è stato letto ed approvato integralmente dall'Assemblea dei Soci.

Napoli, 19 Aprile 2013

Il Presidente del Collegio dei Probiviri
f.to Dott.ssa Roberta Ferraris

Il Presidente della Federazione
f.to Dott. Gianluca Ruotolo